

STATUTO

A. Base

Art. 1 - Nome

Sotto la denominazione "MTBIKE Team" è costituita un'associazione sportiva ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CCS).

Art. 2 - Sede

Sede dell'associazione è: MTBIKE Team c/o il domicilio del Presidente.

Art. 3 - Scopo

Tutto quello che riguarda la Mountain Bike, ciclismo, podismo.

Art. 4 - Durata

L'associazione esiste dal 14 ottobre 2007 con durata illimitata.

B. Qualità di socio

Art. 5 - Requisiti della qualità di socio

Possono acquistare la qualità di socio le persone fisiche o giuridiche ma anche tutte le associazioni senza una propria personalità giuridica

Vi sono le categorie seguenti:

- Attivi.

- Soci onorari (persone che si sono particolarmente resi benemerito del MTBIKE Team e che vengono eletti soci onorari dall'assemblea generale su istanza del comitato direttivo o di un socio)

Art. 6 - Inizio della qualità di socio

La qualità di socio si acquisisce mediante l'iscrizione all' MTBIKE team ed il pagamento di una quota sociale annua (anno civile). La qualità di socio definitiva inizia con il pagamento della tassa sociale.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio termina in seguito a dimissioni, con l'esclusione o con la morte del socio.

Le dimissioni sono ammesse con preavviso di tre mesi alla fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al presidente del MTBIKE Team.

L'assemblea dei soci può pronunciare l'esclusione di un socio su istanza del comitato direttivo. I motivi per l'esclusione sono soprattutto l'omissione dell'obbligazione contributiva nonché il pregiudizio della reputazione dell'associazione.

I soci uscenti o esclusi non hanno diritto al patrimonio dell'associazione (art. 73 CC).

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci attivi e onorari hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci, di esercitare il proprio diritto di nomina e dispongono di un voto. Qualora fossero impediti a partecipare personalmente, hanno la possibilità di dare il loro voto per iscritto al presidente nell'ambito dei termini di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 12 o di cedere il loro diritto di voto per l'assemblea dei soci ad un altro socio con una procura.

Art. 9 - Obblighi dei soci

I soci attivi si impegnano a pagare una quota annua.

I soci onorari sono esenti dalla quota annua.

Per tutti i soci è esclusa ogni responsabilità relativamente alle obbligazioni dell'associazione.

Con la sua adesione, il socio riconosce lo statuto del MTBIKE Team e ne riceve una copia.

C. Organizzazione

Art. 10 - Organi

L'assemblea dei soci costituisce l'organo supremo dell'associazione. Essa prende le decisioni su tutto ciò che non è assegnato ad un altro organo tramite lo statuto e in particolare ha i seguenti compiti e competenze:

- stabilire le quote sociali
- modificare lo statuto
- nominare gli organi
- approvare il budget ed il regolamento delle spese
- approvare i conti annuali
- decidere in merito all'ammissione e all'esclusione di soci
- decidere lo scioglimento dell'associazione

Nelle elezioni, in una prima votazione, l'assemblea dei soci decide con la maggioranza assoluta e in una seconda votazione con la maggioranza relativa di tutti i voti rappresentati.

Le decisioni normalmente vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti emessi. Le decisioni e le votazioni avvengono di regola apertamente. Ogni socio può richiedere uno scrutinio segreto.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci viene convocata da un membro del comitato direttivo, da un revisore dei conti o da un quinto di tutti i soci dell'associazione. Ha luogo almeno una volta all'anno.

I soci vengono convocati per iscritto un mese prima della data della riunione d'assemblea con indicazione delle trattande. Hanno diritto di presentare la domanda all'assemblea dei soci per completare la lista delle trattande. Essa dev'essere inoltrata al presidente come minimo 10 giorni prima dell'assemblea.

La validità dell'assemblea non dipende da un numero minimo di presenti, salvo violazione delle prescrizioni sopra descritte concernenti la modalità della convocazione.

Art. 13 - Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto **da 3 membri o, al massimo, da 5 membri**. Il comitato è formato dalle seguenti cariche: Presidente - vice Presidente – segretario/cassiere - membri. La durata della carica dei membri del comitato direttivo è di 2 anni. E' possibile la rielezione.

Il presidente può convocare una riunione del comitato direttivo tutte le volte che lo ritiene necessario. La presidenza viene svolta a cura del presidente o, se questi ne è impedito, dal vice presidente. Il comitato direttivo gestisce gli affari correnti dell'associazione e rappresenta quest'ultima verso l'esterno. E' regolarmente costituito se sono presenti almeno 3 dei suoi membri.

Le decisioni richiedono in ogni caso l'approvazione della maggioranza di tutti i membri presenti del comitato direttivo.

In caso di parità di voti, decide quello del presidente (voto decisivo).

Delle deliberazioni viene steso un verbale e possono essere esaminate su richiesta dai soci. Le decisioni del comitato direttivo possono essere solo contestate dall'assemblea dei soci.

Il comitato direttivo è indennizzato per le sue spese secondo i seguenti punti: spese amministrative.

Il comitato direttivo ha la competenza di decidere indipendentemente per acquisti straordinari al di fuori del budget fino ad un importo massimo di Fr. 2 000.- l'anno.

Art. 14 - Revisori

Non possono far parte del comitato direttivo.

Art. 15 - Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

D. Disposizioni finali

Art. 16 - Modificazione dello statuto

Questo statuto è stato esaminato in tutti i punti con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del 14 ottobre 2007.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

Uno scioglimento del MTBIKE Team può essere deciso solo tramite un'assemblea dei soci alla quale sono presenti almeno 2/3 di tutti i soci aventi diritto di voto (art. 8). La decisione di scioglimento richiede una maggioranza di 2/3 dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum sopra previsto, lo scioglimento potrà essere deciso nel corso della successiva assemblea indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Art. 18 – Esclusione di responsabilità

La società declina ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia, furto e ogni altro danno che dovesse subire un socio durante le attività societarie.

Ogni socio provvederà a stipulare personalmente le necessarie coperture assicurative.

Agg. per modifica articolo 13, Tesserete, 18 gennaio 2017